



CODICE CIVILE

Art. 2832 c.c.

Iscrizione dell'ipoteca legale della moglie

L'ipoteca legale spettante alla moglie deve essere iscritta nel termine di venti giorni a cura del marito e del notaio che ha ricevuto l'atto di costituzione della dote.

Se l'ipoteca non e' stata ristretta a determinati beni, il notaio deve far dichiarare dal marito la situazione dei beni a lui appartenenti, con le indicazioni stabilite dall'art. 2826.

L'iscrizione dell'ipoteca legale puo' essere richiesta, oltre che dalla moglie, anche da chi ha costituito la dote.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 20 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Sesto — Della tutela dei diritti
Titolo	III — Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
Capo	IV — Delle ipoteche
Sezione	V — Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
Paragrafo	1 — Dell'iscrizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-2832-iscrizione-dell-ipoteca-legale-della-moglie/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it